



COMUNE DI PALERMO

Ordinanza Sindacale n. 187/05 del 17-05-2013

OGGETTO: Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Palermo.

II DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- nel territorio comunale di Palermo sono presenti numerosi pubblici esercizi commerciali che durante il periodo invernale e soprattutto in quello estivo intrattengono il pubblico con attività musicale negli spazi esterni di loro pertinenza;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare l'utilizzo dello spazio urbano al fine di favorire la vivibilità della città in particolare nelle zone che, in questi ultimi anni, hanno subito una deregulation nella gestione degli spazi;
- occorre favorire la convivenza tra interessi divergenti costruendo un patto tra portatori di istanze talvolta configgenti e garantendo la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, all'esercizio dell'attività economica ed allo svago notturno;
- si stanno predisponendo nel Centro Storico interventi di pedonalizzazione finalizzati ad una migliore fruibilità dello spazio pubblico e la regolamentazione delle concessioni di spazio pubblico agli esercizi commerciali;
- tali interventi fanno parte di un più ampio programma di fruibilità urbana che sarà per altro regolamentata da apposito regolamento nell'ambito del programma "Agenda 21" messo a punto con il coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i soggetti a vario titolo interessati;
- analogamente il Comune di Palermo si appresta ad adottare apposito regolamento per la zonizzazione acustica al fine di prevenire e comunque regolamentare l'inquinamento acustico;
- Per attività di intrattenimento musicale si intende musica dal vivo, diffusione, sottofondo musicale ;

CONSIDERATO che nelle more dell'elaborazione dei predetti regolamenti si è ravvisata la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico nelle ore notturne, regolamentando l'attività di intrattenimento musicale negli spazi aperti degli esercizi commerciali pubblici,

attraverso la disciplina dell'orario in cui è concesso l'intrattenimento musicale negli spazi aperti della città, cercando di temperare contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela.

CHE risulta altresì necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni comportamenti antigiuridici connessi alle suddette attività, comportanti degrado e disturbo alla quiete pubblica, i quali per altro possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale di sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica, aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che ad incidere concretamente in materia di igiene pubblica e più in genere sull'ordinario vivere civile;

CHE lo stesso sforzo deve nello stesso momento prodursi per il controllo della vendita delle bevande, correndo altrimenti il rischio di vanificare l'intervento disciplinare che intende attuarsi con la presente Ordinanza, consentendone la vendita secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

CHE il fine ultimo del predetto intervento è, nello specifico, quello di prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, ove oggetto di tutela è proprio l'aspetto concernente la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e persistente beneficio, intendendo pertanto nei fatti limitarsi l'orario ove è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale, cercando al contempo di regolamentare anche la vendita di prodotti alcolici e di bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico, ricorrendo in tale ultimo caso a dei divieti mirati ad evitare potenziali situazioni di pericolo;

CHE la materia mediante Ordinanza contingibile ed urgente ha una durata temporale limitata al periodo estivo ove si registrano i maggiori disagi per la collettività locale;

CHE la presente Ordinanza non si applica per i locali di pubblico spettacolo le cui autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo ed i cui orari sono stabiliti dalla Questura, alla quale comunque rimangono sottoposte;

Visto l'art.659 c.p.;

Visto il R.D. 773/91 art.100, nonché l'art.120 del t.u.l.p.s.;

Vista la legge 25/8/1991 n.287;

Vista la legge 447/1995 art.8

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991, il D.P.C.M. 14/11/1997 ed il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Vista la legge 30/3/2001 n.125;

Visto il D.L. 117/2007 art.6 aggiornato con legge 29/7/2010;

Visto il D.L. 23/5/2008 n.92;

Visto il D.M. 5/8/2008;

Vista la Legge 94/2009 art.3 ;

Vista il D.Lgs. 26/3/2010 n.59;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il D.L. n.5/2012 e la legge 4/4/2012 n.35;

PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE ORDINANZA

Disciplina degli orari

A far data dall'1 Giugno 2013 e sino al 30 Settembre 2013 ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai titolari di spiagge libere attrezzate e di stabilimenti balneari, per tutti quegli esercizi commerciali abilitati alla vendita da